

CAMERA DEI DEPUTATI N. 18

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(BIANCO)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(MATTARELLA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(DEL TURCO)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(FASSINO)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

(PECORARO SCANIO)

CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(VISCO)

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(BASSANINI)

Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157, recante disposizioni urgenti in tema di trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate

Presentato alla Camera dei deputati nella XIII legislatura il 4 maggio 2001 e mantenuto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il 17 aprile scorso sono entrate in vigore nuove disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, tra le quali quella contenuta nell'articolo 5, comma 3, che riduce di due anni l'anzianità di servizio richiesta per l'accesso al trattamento stipendiale dirigenziale per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che accedono al ruolo con il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente.

Si tratta di una disposizione che crea evidenti disparità di trattamento nei confronti degli ufficiali e dei funzionari delle Forze di polizia che pur trovandosi nelle medesime condizioni sono esclusi dall'applicazione del principio introdotto dal predetto articolo 5, comma 3.

La stessa disposizione, peraltro, può determinare dei disallineamenti all'interno delle Forze di polizia, in quanto la sua mera estensione ai soli ufficiali e funzionari che accedono al ruolo in possesso del prescritto diploma di laurea rischia di compromettere l'equilibrio ordinamentale raggiunto tra i funzionari della Polizia di Stato e i funzionari e ufficiali delle altre Forze di polizia, anche attraverso il recente riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente di cui ai decreti legislativi 5 ottobre 2000, nn. 334 e 298. È tuttavia evidente che ove si consideri la posizione di tutti i funzionari e ufficiali delle Forze di polizia, occorre altresì considerare la posizione degli ufficiali delle Forze armate non interessati all'applicazione dell'articolo 5 in questione.

Proprio in relazione a tali possibili conseguenze, nel corso dell'approvazione della predetta legge n. 86 del 2001, è stata forte-

mente evidenziata l'esigenza di eliminare da subito il disallineamento derivante dall'applicazione dell'articolo 5 in esame, tant'è che il Governo ha accolto due ordini del giorno, presentati al Senato della Repubblica, con i quali si è impegnato ad assumere le più opportune e urgenti iniziative mirate a realizzare tale obiettivo per tutti i funzionari e ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate, tenendo conto delle diverse specificità ordinamentali.

La chiara volontà parlamentare è stata confermata all'atto della formulazione dei pareri sugli schemi di decreti legislativi recanti disposizioni correttive e integrative dei citati decreti 5 ottobre 2000, nn. 334 e 298, in materia di riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato e di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Infatti, le Commissioni riunite I e IV della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in relazione all'approvazione definitiva della citata legge n. 86 del 2001, hanno subordinato il parere favorevole sui suddetti schemi di decreti legislativi all'accoglimento delle condizioni riguardanti l'estensione a tutti i funzionari e ufficiali delle Forze di polizia della previsione che consente di attribuire il beneficio del trattamento stipendiale dirigenziale al raggiungimento di 13 e 23 anni di servizio nel ruolo, nonché del beneficio delle più favorevoli modalità di calcolo stipendiale dirigenziale (cosiddetto « abbattimento »).

Le stesse Commissioni hanno, altresì, invitato il Governo ad estendere tale previsione anche a tutti gli ufficiali delle Forze armate, in attuazione del principio di armonizzazione tra le medesime Forze armate e le Forze di polizia.

Nel condividere pienamente l'orientamento emerso in sede parlamentare e la chiara indicazione di provvedere con immediatezza all'eliminazione della disparità di trattamento che si è creata con l'entrata in vigore dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 86 del 2001, il Governo ha verificato l'insufficienza delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla legge di delega e la conseguente necessità di individuare nella legge finanziaria le ulteriori disponibilità esistenti per realizzare l'omogeneità dei trattamenti.

Il ricorso alla decretazione d'urgenza appare quindi l'unico rimedio normativo in grado evitare squilibri nell'ambito del comparto sicurezza.

In particolare l'articolo 1 introduce l'articolo 43-ter nella legge 1° aprile 1981, n. 121, con il quale, al comma 1, vengono estese a tutti i funzionari della Polizia di Stato le disposizioni contenute nell'articolo 5, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86.

Con il medesimo articolo 43-ter, al comma 2, si prevede l'estensione al personale del ruolo dei commissari ed equiparati e ai primi dirigenti destinatari del trattamento dirigenziale di cui all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, delle più favorevoli disposizioni di calcolo del trattamento stipendiale già applicate per gli ufficiali delle Forze armate (cosiddetto « abbattimento »), a norma dell'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, richiamato dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869.

Il successivo comma 3 dell'articolo 43-ter della legge n. 121 del 1981, coerentemente con quanto disposto dal comma sedicesimo dell'articolo 43, estende le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 a tutti i funzionari e ufficiali delle altre Forze di polizia.

Il comma 2 dell'articolo 1, in conseguenza dell'estensione ai funzionari del

Corpo forestale dello Stato della riduzione di due anni per l'accesso al trattamento stipendiale dirigenziale, dispone l'abrogazione della disposizione inserita nel decreto legislativo di riordino del suddetto Corpo con la quale si attribuisce un apposito emolumento pensionabile al personale del medesimo Corpo che non trova riscontro nelle altre Forze di polizia, né nelle Forze armate.

Lo stesso comma 2 dispone, altresì, l'abrogazione dell'articolo 12 della citata legge n. 86 del 2001, che, come risulta dall'ordine del giorno accolto dal Governo e dal parere formulato dalla Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, rappresenta una norma di copertura ultronea rispetto al finanziamento già assicurato dall'articolo 11 della medesima legge.

Con i primi due commi dell'articolo 2 del decreto-legge viene eliminata per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica la limitazione del possesso di un determinato grado per l'accesso al trattamento stipendiale dirigenziale, al pari di quanto già previsto per gli altri ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare. Il comma 3 dello stesso articolo prevede l'estensione della riduzione dei due anni per l'accesso al trattamento dirigenziale anche agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, con l'introduzione di un comma 3-bis all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, che disciplina per tale personale l'accesso al predetto trattamento stipendiale. Il comma 3 introduce, inoltre, un comma 3-ter all'articolo 5 della legge n. 231 del 1990, allo scopo di precisare che per i destinatari della previsione di cui all'articolo 5, comma 3, della legge n. 86 del 2001, la riduzione di due anni per l'accesso al trattamento stipendiale dirigenziale opera sul periodo di 15 e 25 anni attualmente previsto.

L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria del provvedimento.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

L'articolo 1, comma 1, del presente decreto-legge introduce l'articolo 43-ter nella legge 1° aprile 1981, n. 121, con il quale, al comma 1, viene prevista l'attribuzione del trattamento stipendiale di primo dirigente e di dirigente superiore ai funzionari del ruolo dei commissari e ai primi dirigenti ed equiparati in possesso di un'anzianità di servizio, rispettivamente, di 13 e 23 anni.

La previsione aderisce ad un ordine del giorno accolto dal Governo in sede di approvazione della legge 29 marzo 2001, n. 86, e ad una specifica condizione posta dalle Commissioni riunite I e IV del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nella formulazione del parere sugli schemi di decreti legislativi recanti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi 5 ottobre 2000, nn. 334 e 298.

Si tratta dell'estensione del principio introdotto dall'articolo 5, comma 3, della predetta legge n. 86 del 2001, in base al quale, per gli ufficiali delle Forze armate che accedono al ruolo con il diretto conseguimento del grado di tenente, il periodo di 15 e 25 anni per accedere allo stipendio previsto per il colonnello e il generale di brigata è ridotto di due anni.

Anche in relazione ad una specifica indicazione delle competenti Commissioni parlamentari, la riduzione di due anni opera per tutti i funzionari e ufficiali delle Forze di polizia, limitatamente allo stipendio previsto, rispettivamente, per il primo dirigente e il dirigente superiore e qualifiche e gradi corrispondenti. Nella quantificazione del relativo onere, oltre allo stipendio, è stata calcolata anche l'indennità integrativa speciale.

Sempre in adesione ad una condizione posta dalle predette Commissioni parlamentari, al comma 2 del predetto articolo 43-ter, è stata prevista l'estensione ai funzionari e agli ufficiali delle Forze di polizia destinatari del trattamento dirigenziale di cui all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge n. 121 del 1981, delle stesse modalità di calcolo dello stipendio previste attualmente solo per i funzionari in possesso, rispettivamente, della qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore e per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinatari del trattamento di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231.

Si tratta dell'estensione del cosiddetto « abbattimento » di cui all'articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, richiamato dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869.

Al comma 3 del citato articolo 43-*ter*, in attuazione del comma sedicesimo dell'articolo 43 della legge n. 121 del 1981, viene espressamente prevista l'applicazione a tutti i funzionari e ufficiali delle Forze di polizia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 43-*ter*.

Gli oneri conseguenti all'applicazione dell'articolo 1 per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato sono riportati nelle tabelle da 1 a 7.

Manca la quantificazione dell'onere relativo al cosiddetto « abbattimento » per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, in quanto la relativa estensione è già contenuta nell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo recante « Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331 », in corso di pubblicazione.

L'articolo 2 del decreto-legge introduce un comma 3-*bis* all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, con il quale viene prevista l'estensione a tutti gli ufficiali delle Forze armate della riduzione di due anni per l'accesso al trattamento stipendiale dirigenziale. L'intervento si inserisce, analogamente a quanto previsto per le Forze di polizia, nella specifica normativa in materia riguardante tale personale.

Il relativo onere, che tiene conto degli effetti derivanti dall'ulteriore omogeneizzazione di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 2 del decreto-legge, è riportato nella tabella 8.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria dell'onere del provvedimento che, comprensivo di quelli a carico dello Stato, è stimato in:

- 30.598 milioni di lire per il 2001;
- 37.981 milioni di lire per il 2002;
- 38.466 milioni di lire per il 2003;
- 38.750 milioni di lire a decorrere dal 2004.

L'onere risulta coperto per una parte mediante utilizzazione dello stanziamento di cui all'articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per un'altra parte mediante utilizzazione delle residue risorse di cui al comma 2 del medesimo articolo 50.

RIPILOGO ONERE PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

| TABELLA | DESCRIZIONE/ANNO | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 ONERE A REGIME | COMPENSAZIONE |
|---------|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | MAGGIOR ONERE AI FUNZIONARI CON 13 E 23 ANNI DI SERVIZIO | 2.497.000.000 | 3.524.000.000 | 3.661.000.000 | 3.656.000.000 | Vedere Riepilogo 1 |
| 2 | MAGGIOR ONERE AI DESTINATARI DEL COSIDDETTO "ABBATTIMENTO" | 1.640.000.000 | 1.700.000.000 | 1.940.000.000 | 2.380.000.000 | Vedere Riepilogo 2 |
| | TOTALE | 4.137.000.000 | 5.224.000.000 | 5.601.000.000 | 6.036.000.000 | |

RIEPILOGO MAGGIOR ONERE TABELLA 1

| DESCRIZIONE / ANNO | ANNO 2001 | ANNO 2002 | ANNO 2003 | ANNO 2004 A REGIME |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| MAGGIOR ONERE AI FUNZIONARI CON 13 E 23 ANNI DI SERVIZIO | 2.497.000.000 | 3.524.000.000 | 3.661.000.000 | 3.656.000.000 |

MAGGIOR ONERE DERIVANTE DALL'ANTICIPAZIONE A 13 E 23 ANNI DI SERVIZIO NELL'ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DA PRIMO DIRIGENTE E DIRIGENTE SUPERIORE

TAB. 1a

| QUALIFICA | CARRIERA | UNITA' | BENEFICIO | MAGGIOR ONERE UNITARIO | MAGGIOR ONERE COMPLESSIVO ANNO aprile 2001 |
|------------|---------------------------|--------|--|------------------------|--|
| FUNZIONARI | CON + 13 ANNI DI SERVIZIO | 133 | DIFFERENZA PER STIPENDIO TRA V.QUESTORE AGG. E PRIMO DIRIGENTE | 13.203.237 | 1.756.030.477 |
| FUNZIONARI | CON + 23 ANNI DI SERVIZIO | 107 | DIFFERENZA PER STIPENDIO TRA PRIMO DIRIGENTE + 2 anni cl. 3° E DIRIGENTE SUPERIORE | 6.926.040 | 741.086.280 |
| | | | | TOTALE | 2.497.116.757 |

| QUALIFICA | CARRIERA | UNITA' | BENEFICIO | MAGGIOR ONERE UNITARIO | MAGGIOR ONERE COMPLESSIVO ANNO 2002 |
|------------|---------------------------|--------|--|------------------------|-------------------------------------|
| FUNZIONARI | CON + 13 ANNI DI SERVIZIO | 160 | DIFFERENZA PER STIPENDIO TRA V.QUESTORE AGG. E PRIMO DIRIGENTE | 15.843.884 | 2.535.021.440 |
| FUNZIONARI | CON + 23 ANNI DI SERVIZIO | 119 | DIFFERENZA PER STIPENDIO TRA PRIMO DIRIGENTE + 2 anni cl. 3° E DIRIGENTE SUPERIORE | 8.311.248 | 989.038.512 |
| | | | | TOTALE | 3.524.059.952 |

| QUALIFICA | CARRIERA | UNITA' | BENEFICIO | MAGGIOR ONERE UNITARIO | MAGGIOR ONERE COMPLESSIVO ANNO 2003 |
|------------|---------------------------|--------|--|------------------------|-------------------------------------|
| FUNZIONARI | CON + 13 ANNI DI SERVIZIO | 176 | DIFFERENZA PER STIPENDIO TRA V.QUESTORE AGG. E PRIMO DIRIGENTE | 15.843.884 | 2.788.523.584 |
| FUNZIONARI | CON + 23 ANNI DI SERVIZIO | 105 | DIFFERENZA PER STIPENDIO TRA PRIMO DIRIGENTE + 2 anni cl. 3° E DIRIGENTE SUPERIORE | 8.311.248 | 872.681.040 |
| | | | | TOTALE | 3.661.204.624 |

| QUALIFICA | CARRIERA | UNITA' | BENEFICIO | MAGGIOR ONERE UNITARIO | MAGGIOR ONERE COMPLESSIVO ANNO 2004 |
|------------|---------------------------|--------|--|------------------------|-------------------------------------|
| FUNZIONARI | CON + 13 ANNI DI SERVIZIO | 171 | DIFFERENZA PER STIPENDIO TRA V.QUESTORE AGG. E PRIMO DIRIGENTE | 15.843.884 | 2.709.304.164 |
| FUNZIONARI | CON + 23 ANNI DI SERVIZIO | 114 | DIFFERENZA PER STIPENDIO TRA PRIMO DIRIGENTE + 2 anni cl. 3° E DIRIGENTE SUPERIORE | 8.311.248 | 947.482.272 |
| | | | | TOTALE | 3.656.786.436 |

MAGGIOR COSTO ANNUO TRA DIRIGENTE SUPERIORE E PRIMO DIRIGENTE

Tab. 1b

| QUALIFICA | STIPENDIO TABELLARE | IND. INTEGRATIVA SPECIALE | TREDICESIMA MENSILITA' | TREDICESIMA MENSILITA' I.I.S. | TOTALE | ONERI A CARICO STATO | TOTALE COMPLESSIVO | MAGGIOR ONERE UNITARIO |
|------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Dirigente Superiore Iniz. | 49.248.189 | 16.006.668 | 4.104.016 | 1.333.889 | 70.692.762 | 26.737.905 | 97.430.666 | |
| Primo Dirigente + 2a. Cl. 3ª | 44.503.213 | 15.194.208 | 3.708.601 | 1.266.184 | 64.672.206 | 24.447.213 | 89.119.419 | 6.311.248 |

MAGGIOR COSTO ANNI 1970 TRA PRIMO DIRIGENTE E VICE QUESTORE AGGIUNTI

Tab. 1c

| QUALIFICA | STIPENDIO TABELLARE | IND. INTEGRATIVA SPECIALE | R.I.A. (media) | TREDICESIMA MENSILITA' | TREDICESIMA MENSILITA' I.I.S. | TOTALE | ONERIA CARICO STATO | TOTALE COMPLESSIVO | MAGGIOR ONERE UNITARIO |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Primo Dirigente - 2a. Iniz. | 34.917.337 | 14.997.156 | | 2.909.778 | 1.249.763 | 54.074.034 | 20.384.484 | 74.458.518 | |
| V. Questore Agg. | 24.851.000 | 12.859.584 | 1.600.000 | 2.204.250 | 1.071.632 | 42.586.466 | 16.028.168 | 58.614.634 | 15.843.884 |

RIEPILOGO MAGGIOR ONERE TABELLA 2

| DESCRIZIONE /ANNO | ANNO 2001 | ANNO 2002 | ANNO 2003 | ANNO 2004 A REGIME |
|--|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| MAGGIOR ONERE AI DESTINATARI DEL COSIDDETTO "ABBATTIMENTO" | 1.640.000.000 | 1.700.000.000 | 1.940.000.000 | 2.380.000.000 |

MAGGIOR ONERE AI DES 'NATARI TRATTAMENTO ECONOMICO DI CUI ALL'ART. 23 - COMMI 22 E 23 - L. 30.9.1997

| QUALIFICA | CARRIERA | UNITA' | BENEFICIO | COSTO UNITARIO | ONERI A CARICO STATO | MAGGIOR ONERE UNITARIO | MAGGIOR ONERE COMPLESSIVO ANNO 2001 |
|-------------------------------|---------------------------|--------|----------------------|----------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|
| FUNZIONARI | CON + 25 ANNI DI SERVIZIO | 167 | 2 CLASSI STIPENDIALI | 4.432.337 | 1.701.131 | 6.133.467 | 1.824.288.931 |
| EX UFFICIALI | CON + 25 ANNI DI SERVIZIO | 198 | 1 CLASSE STIPENDIALE | 2.216.168 | 850.565 | 3.066.734 | 607.213.256 |
| FUNZIONARI (casi particolari) | CON + 15 ANNI DI SERVIZIO | 51 | 1 CLASSE STIPENDIALE | 2.216.168 | 850.565 | 3.066.734 | 154.403.415 |
| TOTALE | | | | | | 12.266.935 | 1.631.502.286 |

| QUALIFICA | CARRIERA | UNITA' | BENEFICIO | COSTO UNITARIO | ONERI A CARICO STATO | MAGGIOR ONERE UNITARIO | MAGGIOR ONERE COMPLESSIVO ANNO 2002 |
|-------------------------------|---------------------------|--------|----------------------|----------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|
| FUNZIONARI | CON + 25 ANNI DI SERVIZIO | 120 | 2 CLASSI STIPENDIALI | 5.909.782 | 2.268.174 | 8.177.956 | 961.354.760 |
| EX UFFICIALI | CON + 25 ANNI DI SERVIZIO | 177 | 1 CLASSE STIPENDIALE | 2.954.891 | 1.134.087 | 4.088.978 | 723.748.135 |
| FUNZIONARI (casi particolari) | CON + 15 ANNI DI SERVIZIO | 51 | 1 CLASSE STIPENDIALE | 2.954.891 | 1.134.087 | 4.088.978 | 208.537.866 |
| TOTALE | | | | | | 15.221.625 | 1.705.103.895 |

| QUALIFICA | CARRIERA | UNITA' | BENEFICIO | COSTO UNITARIO | ONERI A CARICO STATO | MAGGIOR ONERE UNITARIO | MAGGIOR ONERE COMPLESSIVO ANNO 2003 |
|-------------------------------|---------------------------|--------|----------------------|----------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|
| FUNZIONARI | CON + 25 ANNI DI SERVIZIO | 166 | 2 CLASSI STIPENDIALI | 5.909.782 | 2.268.174 | 8.177.956 | 1.337.540.751 |
| EX UFFICIALI | CON + 25 ANNI DI SERVIZIO | 141 | 1 CLASSE STIPENDIALE | 2.954.891 | 1.134.087 | 4.088.978 | 576.545.921 |
| FUNZIONARI (casi particolari) | CON + 15 ANNI DI SERVIZIO | 51 | 1 CLASSE STIPENDIALE | 2.954.891 | 1.134.087 | 4.088.978 | 208.537.866 |
| TOTALE | | | | | | 15.221.625 | 1.934.086.672 |

| QUALIFICA | CARRIERA | UNITA' | BENEFICIO | COSTO UNITARIO | ONERI A CARICO STATO | MAGGIOR ONERE UNITARIO | MAGGIOR ONERE COMPLESSIVO ANNO 2004 |
|-------------------------------|---------------------------|--------|----------------------|----------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|
| FUNZIONARI | CON + 25 ANNI DI SERVIZIO | 235 | 2 CLASSI STIPENDIALI | 5.909.782 | 2.268.174 | 8.177.956 | 1.821.619.738 |
| EX UFFICIALI | CON + 25 ANNI DI SERVIZIO | 112 | 1 CLASSE STIPENDIALE | 2.954.891 | 1.134.087 | 4.088.978 | 457.965.555 |
| FUNZIONARI (casi particolari) | CON + 15 ANNI DI SERVIZIO | 51 | 1 CLASSE STIPENDIALE | 2.954.891 | 1.134.087 | 4.088.978 | 208.537.866 |
| TOTALE | | | | | | 15.221.625 | 2.379.785.292 |

TABELLA 3

GUARDIA DI FINANZA
NORMA SULLA OMOGENEIZZAZIONE STIPENDIALE
ONERI ANNI NUOVO ACCESSO TRATTAMENTO DIRIGENZIALE
DOPO 13 - 23 ANNI DALLA NOMINA A SOTTOTENENTE

| ANNO | GRADO/ANZIANITA' | UNITA' | MIGLIORAMENTO RETRIBUTIVO PRO CAPITE (Stipendio, Ind. Inf. Spec. 13 ^o Mens.) | ONERI ASS./PREV. | TOTALE PROCAPITE | (Importi in migliaia di lire) | | |
|------|------------------|--------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | TOTALE | TOTALE | |
| A | B | C | D | E | F-D+E | G-F x C | | |
| 2001 | Cap. + 13 | 146 | 15.111 | 5.742 | 20.854 | | 3.044.622 | |
| | Magg. + 13 | 26 | 11.488 | 4.356 | 15.844 | | 411.936 | |
| | Ten.Col. +23 | 56 | 6.021 | 2.291 | 8.311 | | 465.426 | |
| | | | ONERI TOTALI 2001 | | | | 3.921.984 | |
| | | | ONERI TOTALI 2001 (dal 1 aprile 2001) | | | | | 3.016.911 |
| 2002 | Cap. + 13 | 146 | 15.111 | 5.742 | 20.854 | | 3.044.622 | |
| | Magg. + 13 | 26 | 11.488 | 4.356 | 15.844 | | 411.936 | |
| | Ten.Col. +23 | 56 | 6.021 | 2.291 | 8.311 | | 465.426 | |
| | | | ONERI TOTALI 2002 | | | | 3.921.984 | |
| 2003 | Cap. + 13 | 146 | 15.111 | 5.742 | 20.854 | | 3.044.622 | |
| | Magg. + 13 | 26 | 11.488 | 4.356 | 15.844 | | 411.936 | |
| | Ten.Col. +23 | 56 | 6.021 | 2.291 | 8.311 | | 465.426 | |
| | | | ONERI TOTALI 2003 | | | | 3.921.984 | |

NOTA

Per il primo anno si è tenuto conto che il provvedimento entra in vigore il 1 aprile 2001. Ciò determina un minor onere riferito solo a 10 mesi su 13.

GUARDIA DI FINANZA

VAD A

PROSPETTO degli oneri scaturenti dall'emendamento finalizzato a determinare lo stipendio, in applicazione dell'art. 43, comma 22 e 23, della legge 1.4.1981, n. 121, con le modalità stabilite dall'art. 156 del R.D. 11. 11. 1923, n. 2395 e successive modificazioni (compreso di tutti i servizi prestati, con detrazioni fisse)

| | 12/03/01 | | | | 2002 | | | | 2003 | | | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| | N.ro pers. le benef. ciario X 11 mesi | N.ro pers. le benef. ciario X 4 mesi | ONERI | N.ro pers. le benef. ciario X 13 mesi | N.ro pers. le benef. ciario X 4 mesi | N.ro pers. le benef. ciario X 13 mesi | ONERI | N.ro pers. le benef. ciario X 13 mesi | N.ro pers. le benef. ciario X 4 mesi | N.ro pers. le benef. ciario X 13 mesi | ONERI | N.ro pers. le benef. ciario X 13 mesi | N.ro pers. le benef. ciario X 4 mesi | ONERI |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Incremento di stipendio medio annuo | | | | | | | | | | | | | | |
| fondo in appi- cazione dello art. 156 del R.D. 2395/23 e succ.mod. | | | | | | | | | | | | | | |
| Col. II | 12.416 | 51 | 590.448 | 45 | 11 | 605.280 | 34 | 14 | 15 | 457.323 | | | | |
| Col. II | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | |
| Col. II | 12.100 | 18 | 199.650 | 11 | | 144.192 | 9 | | | 117.975 | | | | |
| Col. II | 21.626 | 2 | 39.648 | 1 | | 23.428 | 1 | | | 23.428 | | | | |
| Col. II | 11.660 | 0 | 46.640 | 8 | | 101.053 | 7 | | | 88.422 | | | | |
| Col. II | 11.800 | | | | | | | | | | | | | |
| Col. II | 20.500 | | | | | | | | | | | | | |
| Col. II | 11.600 | | | | | | | | | | | | | |
| Col. II | 20.500 | | | | | | | | | | | | | |
| Col. II | 11.600 | | | | | | | | | | | | | |
| Col. II | 18.600 | | | | | | | | | | | | | |
| Gen. Brig. | 2.955 | 130 | 352.138 | 102 | | 326.528 | 93 | | | 297.716 | | | | |
| Gen. Brig. | 5.910 | 15 | 81.263 | 12 | | 76.830 | 9 | | | 57.623 | | | | |
| Gen. Brig. | 2.955 | 24 | 65.010 | 18 | | 57.623 | 14 | | | 44.818 | | | | |
| Gen. Brig. | 2.855 | | | 18 | | 57.623 | 11 | | | 35.214 | | | | |
| Gen. Brig. | 5.910 | | | 2 | | 12.805 | 2 | | | 12.805 | | | | |
| Gen. Brig. | 2.955 | | | 0 | | 23.640 | 24 | | | 78.830 | | | | |
| Gen. Brig. | 11.453 | | | 0 | | 11.453 | 3 | | | 37.222 | | | | |
| Gen. Brig. | 5.910 | | | 0 | | | | | | 30.535 | | | | |
| Gen. Brig. | 10.698 | | | | | | | | | 9.850 | | | | |
| Gen. Brig. | 2.955 | | | | | | | | | 10.698 | | | | |
| Gen. Brig. | 5.910 | | | | | | | | | | | | | |
| Gen. Brig. | 13.681 | | | | | | | | | | | | | |

TOTALE PARZIALE ONERI 1.390.406
 ONERI A CARICO DELLO STATO (38,38%) 533.638
 TOTALE GENERALE ONERI 1.924.043
 GLI IMPORTI SONO ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE 2.055.755
 589.187
 2.124.328

CORPO FORESTALE DELLO STATO

| TABELLA | | ANNO 2001 | ANNO 2002 | ANNO 2003 | ANNO 2004 |
|---------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5 | MAGGIOR ONERE AI FUNZIONARI CON 13 E 23 ANNI DI SERVIZIO (n. unità 197) | 1.392.813.150 | 808.816.686 | 816.349.332 | 665.443.128 |
| 6 | MAGGIOR ONERE AI DESTINATARI DEL COSIDDETTO ABBATTIMENTO anno 2001 (85) anno 2002 (81) anno 2003 (75) | 521.344.780 | 662.414.436 | 613.346.700 | 613.346.700 |
| | TOTALE | 1.914.157.930 | 1.471.231.132 | 1.429.696.032 | 1.278.789.828 |

CORPO FORESTALE DELLO STATO

Tabella 6.

| MAGGIORE ONERE DERIVANTE DALL'ANTICIPAZIONE A 13 E 23 ANNI DI SERVIZIO NELL'ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DA PRIMO DIRIGENTE E DIRIGENTE SUPERIORE | | | | | |
|--|--------------------------|--------|--|-------------------------|---|
| QUALIFICA | CARRIERA | UNITA' | BENEFICIO | MAGGIORE ONERE UNITARIO | MAGGIORE ONERE COMPLESSIVO 1 aprile 2001 |
| FUNZIONARI | CON +13 ANNI DI SERVIZIO | 63 | DIFFERENZA TRA STIPENDIO IX Q.F. E PRIMO DIR. | 13.203.237 | 831.603.910 |
| FUNZIONARI | CON +23 ANNI DI SERVIZIO | 81 | DIFFERENZA PER STIPENDIO TRA PRIMO DIR. 2 anni 3cl. E DIRIGENTE SUP. | 6.026.040 | 561.009.240 |
| TOTALE | | | | | 1.392.813.150 |
| QUALIFICA | CARRIERA | UNITA' | BENEFICIO | MAGGIORE ONERE UNITARIO | MAGGIORE ONERE COMPLESSIVO 2002 |
| FUNZIONARI | CON +13 ANNI DI SERVIZIO | 50 | DIFFERENZA TRA STIPENDIO IX Q.F. E PRIMO DIR. | 15.843.884 | 792.194.200 |
| FUNZIONARI | CON +23 ANNI DI SERVIZIO | 2 | DIFFERENZA PER STIPENDIO TRA PRIMO DIR. 2 anni 3cl. E DIRIGENTE SUP. | 8.311.248 | 16.622.496 |
| TOTALE | | | | | 808.816.696 |
| QUALIFICA | CARRIERA | UNITA' | BENEFICIO | MAGGIORE ONERE UNITARIO | MAGGIORE ONERE COMPLESSIVO 2003 |
| FUNZIONARI | CON +13 ANNI DI SERVIZIO | 51 | DIFFERENZA TRA STIPENDIO IX Q.F. E PRIMO DIR. | 15.843.884 | 808.038.084 |
| FUNZIONARI | CON +23 ANNI DI SERVIZIO | 1 | DIFFERENZA PER STIPENDIO TRA PRIMO DIR. 2 anni 3cl. E DIRIGENTE SUP. | 8.311.248 | 8.311.248 |
| TOTALE | | | | | 816.349.332 |
| QUALIFICA | CARRIERA | UNITA' | BENEFICIO | MAGGIORE ONERE UNITARIO | MAGGIORE ONERE COMPLESSIVO 2004 |
| FUNZIONARI | CON +13 ANNI DI SERVIZIO | 42 | DIFFERENZA TRA STIPENDIO IX Q.F. E PRIMO DIR. | 15.843.884 | 865.443.128 |
| FUNZIONARI | CON +23 ANNI DI SERVIZIO | 0 | DIFFERENZA PER STIPENDIO TRA PRIMO DIR. 2 anni 3cl. E DIRIGENTE SUP. | 8.311.248 | 0 |
| TOTALE | | | | | 865.443.128 |

CORPO FORESTALE DELLO STATO

| <p>MAGGIORE ONERE AI DESTINATARI TRATTAMENTO ECONOMICO DI CUI ALL'ART.43 - COMINI 22 e 23 - Legge 131/81</p> | | | | | | | |
|---|-------------------------|--------|----------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|
| QUALIFICA | CARRIERA | UNITA' | BENEFICIO | COSTO UNITARIO | ONERI A CARICO DELLO STATO | MAGGIORE ONERE UNITARIO | MAGGIORE ONERE COMPLESSIVO |
| FUNZIONARI | CON 25 ANNI DI SERVIZIO | 65 | 2 CLASSI STIPENDIALI | 4.432.337 | 1.701.131 | 6.133.468 | 521.344.780 |
| | | | | | | TOTALE | 521.344.780 |
| QUALIFICA | CARRIERA | UNITA' | BENEFICIO | | | | |
| FUNZIONARI | CON 25 ANNI DI SERVIZIO | 0 | 2 CLASSI STIPENDIALI | 5.909.782 | 2.268.174 | 8.177.956 | 652.414.436 |
| | | | | | | TOTALE | 652.414.436 |
| QUALIFICA | CARRIERA | UNITA' | BENEFICIO | | | | |
| FUNZIONARI | CON 25 ANNI DI SERVIZIO | 75 | 2 CLASSI STIPENDIALI | 5.909.782 | 2.268.174 | 8.177.956 | 613.346.700 |
| | | | | | | TOTALE | 613.346.700 |
| QUALIFICA | CARRIERA | UNITA' | BENEFICIO | | | | |
| FUNZIONARI | CON 25 ANNI DI SERVIZIO | 75 | 2 CLASSI STIPENDIALI | 5.909.782 | 2.268.174 | 8.177.956 | 613.346.700 |
| | | | | | | TOTALE | 613.346.700 |

CORPO FORESTALE DELLO STATO

TABELLA 5 - DIMOSTRAZIONE DEGLI ONERI INDIVIDUALI
 DA COMMISSARIO SUPERIORE A PRIMO DIRIGENTE INIZIALE
 SPESA ANNUA PER UNITA' PER INQUADRAMENTO

| | Livello Retributivo IX + RIA | Livello Retributivo Primo Dirigente | Differenza | Oneri Previdenziali | IRAP |
|---------------------------------------|---------------------------------|--|---------------|------------------------|-------------|
| Stipendio | L. 24.851.000 | L. 34.917.334 | L. 10.066.334 | L. 3.007.821 | L. 655.638 |
| Retribuzione Individuale Anzianità | L. 1.600.000 | L. 0 | L. -1.600.000 | L. -478.080 | L. -138.000 |
| Emolumento pensionabile | L. 0 | L. 0 | L. 0 | L. 0 | L. 0 |
| Indennità inaspettata speciale | L. 12.850.586 | L. 14.997.154 | L. 2.137.558 | L. 586.115 | L. 161.692 |
| Tredicesima | L. 3.275.883 | L. 4.159.541 | L. 883.658 | L. 264.037 | L. 75.111 |
| Totale | L. 42.566.479 | L. 64.074.029 | L. 11.487.550 | L. 3.379.899 | L. 976.442 |

L. 15.843.884

CORPO FORESTALE DELLO STATO

**TABELLA 5) DIMOSTRAZIONE DEGLI ONERI INDIVIDUALI
DA PRIMO DIRIGENTE DOPO 2 ANNI A DIRIGENTE SUPERIORE
SPESA ANNUA PER UNITA' PER INQUADRAMENTO**

| | Livello Retributivo Primo Dirigente 2 anni | Livello Retributivo Dirigente Superiore | Differenza | Oneri Previdenziali | IRAP |
|--------------------------------|---|--|------------------|------------------------|----------------|
| Stipendio classe 3 | L. 44.503.216 | L. 49.248.189 | L. 4.744.973 | L. 1.416.980 | L. 403.323 |
| Indennità Integrativa Speciale | L. 15.194.173 | L. 16.006.668 | L. 812.495 | L. 223.953 | L. 69.062 |
| Tredicesima | L. 4.974.782 | L. 5.437.905 | L. 463.122 | L. 137.974 | L. 39.365 |
| Totale | 64.672.171 | 70.692.762 | 6.020.590 | 1.776.907 | 511.750 |

L. 6.311.248

CORPO FORESTALE DELLO STATO

**DIMOSTRAZIONE DEGLI ONERI INDIVIDUALI
TABELLA PERSONALE CON TRATTAMENTO ECONOMICO DEL DIRIGENTE SUPERIORE (ABBATTIMENTO)
SPESA ANNUA PER UNITA' PER INQUADRAMENTO**

| | Livello Retributivo Dirigente Superiore | Dirigente Superiore classe 2 | Differenza | Oneri Previdenziali | IRAP |
|-------------|--|---------------------------------|--------------|------------------------|------------|
| Stipendio | L. 49.248.189 | L. 55.167.972 | L. 5.909.783 | L. 1.765.841 | L. 502.332 |
| Tredicesima | L. 0 | L. 0 | L. 0 | L. 0 | L. 0 |
| Totale | 53.352.205 | 59.754.470 | 5.909.783 | 1.765.841 | 502.332 |

L. 8.177.958

TABELLA 7

CARABINIERI
NORMA DEI COMMISSARI (ART. 43 L. 121/1981)
ONERI ANNUI NUOVO ACCESSO TRATTAMENTO DIRIGENZIALE
DOPO 13 - 23 ANNI DALLA NOMINA A SOTTOTENENTE

| ANNO | GRADO/ANZIANITA' | UNITA' | MIGLIORAMENTO RETRIBUTIVO PRO CAPITE (Stipendio, Ind. Int. Spec., 13° Mens.) | ONERI ASS./PREV. | TOTALE PROCAPITE | (Importi in migliaia di lire) | |
|------|------------------|--------|--|--------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|
| | | | | | | F-01E | G-P X C |
| 2001 | Cap. + 13 | 110 | 15.111 | 5.742 | 20.854 | | 2.299.993 |
| | Magg. + 13 | 63 | 11.488 | 4.356 | 15.844 | | 998.153 |
| | Ten.Col. +23 | 73 | 6.021 | 2.291 | 8.311 | | 606.716 |
| | | | | ONERI TOTALI 2001 | | | |
| | | | ONERI TOTALI 2001 (dal 1 aprile 2001) | | | | 2.999.048 |
| 2002 | Cap. + 13 | 102 | 15.111 | 5.742 | 20.854 | | 2.127.064 |
| | Magg. + 13 | 56 | 11.488 | 4.356 | 15.844 | | 818.935 |
| | Ten.Col. +23 | 81 | 6.021 | 2.291 | 8.311 | | 673.205 |
| | | | | ONERI TOTALI 2002 | | | |
| 2003 | Cap. + 13 | 106 | 15.111 | 5.742 | 20.854 | | 2.210.479 |
| | Magg. + 13 | 61 | 11.488 | 4.356 | 15.844 | | 966.486 |
| | Ten.Col. +23 | 75 | 6.021 | 2.291 | 8.311 | | 623.338 |
| | | | | ONERI TOTALI 2003 | | | |

NOTA

Per il primo anno si è tenuto conto che il provvedimento entra in vigore il 1 aprile 2001. Ciò determina un minor onere riferito solo a 10 mesi su 13.

TABELLA 8

FORZE ARMATE
NORMA SULLA OMOGENEIZZAZIONE STIPENDIALE
ONERI ANNUI NUOVO ACCESSO TRATTAMENTO DIRIGENZIALE
DOPO 13 - 23 ANNI DALLA NOMINA A SOTTOTENENTE

| ANNO | GRADO/ANZIANITA' | UNITA' | MIGLIORAMENTO RETRIBUTIVO PRO CAPITALE (Stipendio, Ind. Int. Spec., 13° Mens.) | ONERI ASS./PREV. | TOTALE PROCAPITE | (Importi in migliaia di lire) | |
|--|------------------|--------|--|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------|
| | | | | | | TOTALE | TOTALE |
| 2001 | Cap. + 13 | 420 | 15.111 | 5.742 | 20.854 | F-D+E | G+F x C |
| | Magg. + 13 | 600 | 11.488 | 4.356 | 15.844 | | |
| | Ten.Col. +23 | 400 | 6.021 | 2.291 | 8.311 | | |
| ONERI TOTALI 2001 | | | | | | | |
| ONERI TOTALI 2001 (dal 1 aprile 2001) | | | | | | | |
| 2002 | Cap. + 13 | 420 | 15.111 | 5.742 | 20.854 | | |
| | Magg. + 13 | 600 | 11.488 | 4.356 | 15.844 | | |
| | Ten.Col. +23 | 400 | 6.021 | 2.291 | 8.311 | | |
| ONERI TOTALI 2002 | | | | | | | |
| 2003 | Cap. + 13 | 420 | 15.111 | 5.742 | 20.854 | | |
| | Magg. + 13 | 600 | 11.488 | 4.356 | 15.844 | | |
| | Ten.Col. +23 | 400 | 6.021 | 2.291 | 8.311 | | |
| ONERI TOTALI 2003 | | | | | | | |

NOTA

Per il primo anno si è tenuto conto che il provvedimento entra in vigore il 1 aprile 2001. Ciò determina un minor onere riferito solo a 10 mesi su 13.-

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE
O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Articolo 5, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231:

ART. 5. (*Omogeneizzazione stipendiale*) – (*omissis*) – 3. A decorrere dal 1° settembre 1990, quale ulteriore omogeneizzazione stipendiale con le forze militari di polizia:

a) ai maggiori ed ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 15 anni dalla nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, è attribuito lo stipendio spettante al colonnello con relative modalità di determinazione e progressione economica;

b) ai tenenti colonnelli ed ai colonnelli e gradi corrispondenti che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 25 anni dalla nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, è attribuito lo stipendio spettante al generale di brigata con relative modalità di determinazione e progressione economica. Tale beneficio, quando entra nel computo della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, esclude quello previsto dall'articolo 32, comma 9, della legge 19 maggio 1986, n. 224. (*omissis*)

Articolo 12 della legge 29 marzo 2001, n. 86:

ART. 12. (*Ulteriore copertura finanziaria*) – 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse finanziarie previste dall'articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e con la progressiva soppressione, nei ruoli della Polizia di Stato, di ottanta unità dall'organico dei commissari della Polizia di Stato, di duecento unità dall'organico degli ispettori della Polizia di Stato e di venti unità dall'organico dei direttivi tecnici ingegneri.

Articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155:

ART. 23. (*Emolumento pensionabile*) – 1. Al personale appartenente al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato con qualifica di commissario capo forestale e di commissario superiore forestale e a quello appartenente al ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato con qualifica di commissario capo forestale e commissario superiore forestale, con un'anzianità complessiva di ser-

vizio nel ruolo inferiore a dieci anni, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 600.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita. Al medesimo personale, al compimento di un'anzianità complessiva di servizio nel ruolo di dieci anni, è attribuito un ulteriore emolumento pensionabile di lire 600.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita.

2. Gli emolumenti pensionabili indicati al comma 1 sono riassorbiti all'atto del conseguimento del trattamento economico previsto dall'articolo 43, comma ventiduesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121. I medesimi emolumenti sono corrisposti ai funzionari che nei due anni precedenti abbiano riportato un giudizio non inferiore a « buono » e non abbiano riportato una sanzione più grave della riduzione dello stipendio per un mese.

3. Per il personale sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della riduzione dello stipendio per un mese, l'attribuzione dell'emolumento pensionabile avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Al personale di VII ed VIII qualifica funzionale del Corpo forestale dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, inquadrato, ai sensi dell'articolo 22, nelle qualifiche rispettivamente di commissario capo forestale e di commissario superiore forestale, l'emolumento pensionabile di cui al comma 1 è attribuito con le seguenti modalità e con decorrenza 15 marzo 2001:

a) al personale con un'anzianità complessiva di servizio nella qualifica funzionale inferiore a dieci anni l'emolumento pensionabile di lire 600.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita;

b) al personale con un'anzianità nella qualifica funzionale di almeno dieci anni l'emolumento pensionabile di lire 1.200.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita.

5. L'emolumento pensionabile di cui al comma 4 non è cumulabile con il trattamento economico previsto dall'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121. Si applicano le disposizioni dettate dai commi 2, secondo periodo, e 3.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157, recante disposizioni urgenti in tema di trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 3 maggio 2001, n. 157, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001.

Disposizioni urgenti in tema di trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 5, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, con il quale agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che accedono al ruolo con il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, è stata ridotta a 13 e 23 anni l'anzianità di servizio richiesta per l'accesso al trattamento stipendiale dirigenziale;

Considerati gli ordini del giorno accolti in sede di approvazione della predetta legge n. 86 del 2001 e le specifiche condizioni e osservazioni formulate dalle competenti Commissioni parlamentari nei pareri espressi sugli schemi di decreti legislativi « correttivi » ai decreti legislativi 5 ottobre 2000, numeri 334 e 298, con i quali il Parlamento ha impegnato il Governo ad assumere le più opportune e urgenti iniziative mirate ad estendere il beneficio di cui al predetto articolo 5, comma 3, al fine di evitare disallineamenti con riguardo ai trattamenti economici relativi ai funzionari e ufficiali delle Forze di polizia e delle Forze armate;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere, anche al fine di individuare le risorse finanziarie occorrenti, con lo strumento della decretazione d'urgenza per assicurare l'omogeneità dei trattamenti economici del predetto personale del comparto sicurezza e delle Forze armate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle finanze, della giustizia, delle politiche agricole e forestali, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121).

1. Dopo l'articolo 43-*bis* della legge 1° aprile 1981, n. 121, è inserito il seguente:

« ART. 43-*ter.* 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo a decorrere dal 1° aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Ai medesimi funzionari e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 23 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore. Il predetto trattamento è riassorbito al momento dell'acquisizione di quello previsto dai medesimi commi ventiduesimo e ventitreesimo del predetto articolo 43 e non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica.

2. A decorrere dal 1° aprile 2001 ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti, destinatari del trattamento di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43, lo stipendio è determinato, se più favorevole sulla base dell'articolo 4, comma 3°, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, prescindendo dalla promozione alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore.

3. Ai sensi dell'articolo 43 comma sedicesimo, i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono attribuiti, con le stesse modalità e condizioni anche ai funzionari e ufficiali delle altre Forze di polizia previste dall'articolo 16 ».

2. Sono abrogati l'articolo 23 del decreto legislativo emanato in data 3 aprile 2001, in attuazione dell'articolo 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e l'articolo 12 della legge 29 marzo 2001, n. 86.

ARTICOLO 2.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni).

1. All'articolo 5, comma 3, lettera *a*), della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: « ai maggiori ed ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti » sono sostituite dalle seguenti: « agli ufficiali ».

2. All'articolo 5, comma 3, lettera *b*), della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: « ai tenenti colonnelli ed ai colonnelli e gradi corrispondenti » sono sostituite dalle seguenti: « agli ufficiali ».

3. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. Fino a quando non ricorrano le condizioni per l'attribuzione dei trattamenti previsti dal comma 3 agli ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal grado di sottotenente o dalla qualifica di aspirante è attribuito, a decorrere dal 1° aprile 2001, lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadier generale e gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica.

3-*ter*. Per gli ufficiali di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, la riduzione di due anni continua ad applicarsi rispetto al periodo di 15 anni e di 25 anni ».

ARTICOLO 3.

(Clausola finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto valutato in 30.598 milioni di lire per l'anno 2001, 37.981 milioni di lire per l'anno 2002, 38.466 milioni di lire per l'anno 2003 e in 38.750 milioni di lire a decorrere dall'anno 2004, si provvede: quanto a lire 20.267 milioni per il 2001, lire 25.984 milioni per il 2002, lire 23.056 per il 2003, e lire 22.520 a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; quanto a lire 10.331 milioni per il 2001, lire 11.997 milioni per il 2002, lire 15.410 milioni per il 2003, e lire 16.230 milioni a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 2, della medesima legge.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 4.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 2001.

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

BIANCO, *Ministro dell'interno.*

MATTARELLA, *Ministro della difesa.*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze.*

FASSINO, *Ministro della giustizia.*

PECORARO SCANIO, *Ministro delle politiche agricole e forestali.*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica.*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO.

Lire 1000 = € 0,52



14PDL0000180